

5.2.2.1: L sulle scuole professionali - 2 ottobre 1996

5.2.2.1

Legge
sulle scuole professionali
(del 2 ottobre 1996)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 17 giugno 1996 n. 4374 R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

[\[1\]](#)
Capitolo primo
Disposizioni generali

[\[2\]](#)
Campo d'applicazione

Art. 1 ¹La presente legge si applica:

- a) alle scuole professionali contemplate dalla Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (in seguito LFPr);
- b) alle scuole specializzate contemplate dal diritto intercantonale;
- c) alle scuole che preparano a professioni di competenza cantonale.

²La Scuola cantonale di commercio quadriennale è disciplinata dalla Legge sulle scuole medie superiori.

³Le denominazioni personali e professionali usate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.

Organizzazione

[\[4\]](#)
Art. 2 ¹Le scuole professionali si suddividono in:

- a) scuole professionali di base, di grado secondario II, successive all'obbligo scolastico;
- b) scuole specializzate superiori, di grado terziario non universitario, successive alla formazione professionale di base o alla maturità professionale o assimilabili.

²Il Consiglio di Stato riunisce scuole o sezioni di contenuto affine, anche di grado diverso, in istituti scolastici unici, denominati centri professionali, per una gestione più razionale.

³A dipendenza del numero e della provenienza degli allievi e della loro diversificazione professionale, il Consiglio di Stato può organizzare le scuole di grado secondario in sedi regionali.

[\[5\]](#)
Sviluppo delle scuole

Art. 3 ¹Per rispondere all'evoluzione delle professioni, il Consiglio di Stato può trasformare le scuole elencate nella presente legge istituendo, sospendendo o chiudendo singoli cicli di studio.

²Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

Vigilanza

Art. 4 ¹La vigilanza è esercitata dal Dipartimento e dagli organi d'istituto ai sensi della Legge della scuola.

²Il Consiglio di Stato può istituire commissioni di vigilanza per singole professioni, gruppi di professioni, scuole o istituti scolastici, comprendenti rappresentanti delle organizzazioni del mondo

[\[7\]](#)
del lavoro.

Regolamenti

[\[8\]](#)
Art. 5 ¹Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d'applicazione e le regolamentazioni delegate dal diritto federale in materia di formazione professionale, con facoltà di delega delle proprie competenze alle istanze ad esso subordinate.

²Esso adotta per ciascuna scuola o gruppo di scuole un regolamento che precisa l'organizzazione,

la vigilanza, l'ammissione, la frequenza, le misure disciplinari, le materie, le opzioni e i programmi d'insegnamento, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati.

³I regolamenti devono attenersi alle disposizioni federali, intercantonali o convenzionali, e per il resto perseguono le migliori possibilità di riconoscimento fuori Cantone dei titoli di studio o professionali rilasciati.

⁴Fatte salve le competenze in materia di spesa e riservata l'approvazione degli organi di vigilanza, modalità d'ammissione, misure disciplinari, materie, opzioni e programmi d'insegnamento, modalità di promozione e d'esame possono essere delegati al regolamento interno e ai piani di studio elaborati dagli istituti.

Corsi

[\[9\]](#)
Art. 6 ¹Ogni istituto organizza, secondo necessità, con la collaborazione delle organizzazioni del mondo del lavoro e con il prelievo di tasse di frequenza, corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di riqualificazione e di reinserimento, adottando ove possibile il principio delle unità capitalizzabili.

²Presso ogni istituto possono essere organizzati, a tempo pieno o parallelamente a un'attività professionale, corsi di pretirocinio, di preparazione o propedeutici, segnatamente in presenza di una sufficiente domanda di allievi provenienti da curricula non coordinati e interessati a conseguire i requisiti d'ammissione.

Calendario

Art. 7 ¹Il calendario scolastico si applica alle scuole professionali con le eccezioni dettate da disposizioni federali o intercantonali o da convenzioni, oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

²L'insegnamento può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi, ed essere impartito, per particolari esigenze, anche al sabato o la sera.

[\[11\]](#)

Ammissioni limitate per numero

[\[12\]](#)
Art. 8 Se il numero dei candidati a una scuola professionale di base o specializzata superiore, segnatamente a tempo pieno, con un numero definito di posti di formazione, supera quello dei posti di formazione disponibili, il Consiglio di Stato può decidere di regolare l'ammissione con esami o altre procedure di graduatoria.

Condizioni particolari per scuole

sanitarie e sociali

[\[13\]](#)
[\[14\]](#)
Art. 9 ¹L'ammissione e la frequenza delle scuole professionali di base e specializzate superiori sanitarie e sociali possono essere subordinate al controllo della salute dell'allievo, tramite medici fiduciari, e al rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.

²I regolamenti interni e i piani di studio definiscono in particolare lo statuto dell'allievo, segnatamente in materia di assicurazioni, congedi, orari e turni di lavoro.

³Il titolo rilasciato da una scuola professionale sanitaria o sociale abilita all'esercizio della rispettiva professione nel Cantone e nella Confederazione, riservate le disposizioni in materia d'esercizio indipendente delle professioni sanitarie.

⁴Gli allievi delle scuole sanitarie e sociali ricevono, nei casi di particolare interesse pubblico, una retribuzione fissata dal Consiglio di Stato d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro.

[\[15\]](#)

Scuole professionali private

[\[16\]](#)
Art. 10 ¹Il Consiglio di Stato può riconoscere gli esami rispettivamente proporre alla Confederazione il riconoscimento degli esami di scuole private che offrono il conseguimento di titoli o di abilitazioni riconosciuti dal Cantone o dalla Confederazione quando lo giustificano l'utilità pubblica, l'ammissione per tutte le persone che soddisfano i requisiti di formazione preliminare, la qualità dei programmi e della formazione pratica e la qualificazione degli insegnanti.

²Il Dipartimento disciplina nel regolamento le modalità di riconoscimento o di proposta di riconoscimento.

³Il Consiglio di Stato può organizzare esami cantonali per gli allievi di scuole private il cui esame finale non è riconosciuto dall'autorità federale.

Squilibri nel mercato della formazione professionale[\[17\]](#)**di base**[\[18\]](#)

Art. 11 ¹Nel caso di carenza di un'adeguata offerta di posti di tirocinio in settori d'interesse generale per il mondo del lavoro, il Cantone può adottare provvedimenti temporanei, segnatamente:

- a) l'istituzione di anni di base del tirocinio o il collocamento di giovani in quelli esistenti;
- b) l'istituzione di sezioni di scuole professionali di base a tempo pieno.

²Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

[\[19\]](#)**Sostegno individuale**[\[20\]](#)

Art. 12 ¹Il Cantone organizza un servizio di sostegno individuale.

²Il servizio svolge la sua opera:

- a) prevalentemente nella formazione professionale di base su due anni in collaborazione con le scuole professionali;
- b) sovrintendendo al pretirocinio nelle sue varie forme.

³Il Cantone può delegare a terzi che ne fanno richiesta parte del servizio di sostegno individuale.

[\[21\]](#)

Capitolo secondo
Scuole professionali di base

Elenco delle scuole professionali[\[22\]](#)**di base**[\[23\]](#)

Art. 13 ¹Nel Cantone sono scuole professionali di base:

- a) le scuole per apprendisti con contratto di tirocinio con un'azienda:
 1. professionali artigianali e industriali (SPAI) e i corsi specializzati intercantonali (CSI);
 2. professionali commerciali (SPC);
 3. medico-tecniche (SMT) e degli operatori sociosanitari (SOS);
- b) le scuole, di regola a tempo pieno, per persone in formazione con contratto di tirocinio o di formazione con la scuola stessa:
 1. d'arti e mestieri (SAM) e d'arte applicata (SAA);
 2. medie di commercio (SMC);
 3. specializzate (SS), segnatamente nei campi professionali della sanità e del lavoro sociale, con il curriculum di maturità specializzata;
- c) le scuole medie professionali (SMP) o corsi di preparazione alla maturità professionale:
 1. integrate nel tirocinio;
 2. successive alla formazione di base, a tempo pieno (TP) o parallele a un'attività professionale (PAP);
- d) le scuole di musica (SPM) e d'arte, segnatamente il liceo artistico (LA);
- e) le scuole del pretirocinio (SPT).

[\[24\]](#)**Persona di riferimento**[\[25\]](#)

Art. 14 ¹Persona di riferimento per le persone in formazione in una scuola professionale di base è il docente di classe.

²Il docente di classe coordina eventuali provvedimenti all'indirizzo delle persone in formazione con gli altri operatori della formazione, segnatamente con l'ispettore del tirocinio, con il docente di sostegno individuale o con il docente mediatore dell'istituto.

[\[26\]](#)**Gratuità delle scuole secondarie**[\[27\]](#)

Art. 15 ¹L'insegnamento è gratuito per gli allievi domiciliati nel Cantone o che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.

²I libri di testo e il materiale scolastico individuale o altre prestazioni non d'insegnamento messi a disposizione dalla scuola sono a carico degli allievi, avuto riguardo che questo sia equilibrato.

³Per le scuole di cui all'art. 13 lett. b e d il Consiglio di Stato può adottare una tassa di frequenza.

Delega dell'insegnamento[\[28\]](#)**per apprendisti**[\[29\]](#)

Art. 16 Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni del mondo del lavoro l'insegnamento obbligatorio e facoltativo agli apprendisti, segnatamente nell'ambito di corsi specializzati intercantionali.

Scuole professionali di base a tempo pieno[\[30\]](#)**(SAM e SAA, SMC, SS)**[\[31\]](#)

Art. 17 ¹Fra la scuola professionale di base a tempo pieno e il rappresentante legale dell'allievo è stipulato un regolare contratto di tirocinio o un contratto di formazione.

²La formazione pratica può comprendere un periodo di attività presso un'azienda idonea, concordato tra quest'ultima e la direzione della scuola, oppure presso un'azienda di pratica.

[\[32\]](#)**Maturità di diritto cantonale**[\[33\]](#)

Art. 18 Sono istituite, di diritto cantonale:

- a) la maturità professionale, analoga alla maturità professionale di diritto federale, per le professioni non regolate dalla legge federale;
- b) la maturità artistica.

Ammissione alle SMP e scuole professionali di base[\[34\]](#)**a tempo pieno**[\[35\]](#)

Art. 19 ¹Alle SMP, ai curricoli di maturità delle SAM e della SAA, alle SMC e alle scuole specializzate sono ammessi gli allievi con la licenza dalla scuola media che soddisfano le condizioni di ammissione alle SMS o che raggiungono una media qualificata; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.

²Impiegati e operai qualificati o persone maggiorenni sono ammessi alle stesse scuole con una nota complessiva d'esame finale di tirocinio specifica o, per decisione delle direzioni, sulla base di altre loro qualifiche.

[\[36\]](#)

Capitolo terzo

Scuole specializzate superiori**Elenco delle scuole specializzate**[\[37\]](#)**superiori**[\[38\]](#)

Art. 20 ¹Nel Cantone sono scuole specializzate superiori:

- a) le scuole specializzate superiori di tecnica (SSST), con cicli di formazione e studi postdiploma segnatamente nelle specializzazioni di:
 1. tecnica delle macchine, elettrotecnica e tecnica aziendale;
 2. edilizia, tecnica degli edifici e chimica e biologia;
 3. abbigliamento e design della moda.
- b) le scuole specializzate superiori di ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica, con cicli di formazione e studi postdiploma, presso la Scuola superiore alberghiera e del turismo, segnatamente nelle specializzazioni di:
 1. ristorazione e industria alberghiera;
 2. turismo;
- c) le scuole specializzate superiori di economia, con cicli di formazione e studi postdiploma, presso la Scuola superiore di economia, segnatamente nelle specializzazioni di:
 1. economia aziendale;
 2. informatica di gestione;
- d) le scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie, con cicli di formazione e studi postdiploma segnatamente:
 1. presso la Scuola superiore in cure infermieristiche, nelle specializzazioni di:
 - a. cure infermieristiche;

- b. soccorso sanitario;
- 2. presso le Scuole superiori medico-tecniche, nelle specializzazioni di:
 - a. laboratorio medico;
 - b. tecnica di radiologia medica;
 - c. podologia;
 - d. tecnica di sala operatoria;
- e) le scuole specializzate superiori di arti e arti applicate, con cicli di formazione e studi postdiploma, presso la Scuola superiore d'arte applicata, segnatamente nella specializzazione di arte applicata, indirizzi di grafica digitale e disegno industriale.

²Nel Cantone sono assimilati alle scuole professionali superiori i centri di formazione per adulti, segnatamente:

- a) il Centro di formazione dei formatori, per la formazione degli operatori della formazione professionale di base pratica;
- b) il Centro di formazione per enti locali, per la formazione del personale amministrativo negli enti locali;
- c) i Corsi per adulti.

³Nelle scuole specializzate superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo pieno (TP) o parallela all'esercizio di un'attività professionale (PAP).

[\[39\]](#)

Tasse

[\[40\]](#)

Art. 21 Per la frequenza di scuole specializzate superiori i regolamenti possono prevedere tasse scolastiche a parziale copertura dei costi, dedotti i contributi pubblici, e nei limiti concordati intercantonalmente.

[\[41\]](#)

Capitolo quarto

Formazione dei docenti delle scuole professionali

[\[42\]](#)

Docenti

[\[43\]](#)

Art. 22 ¹I docenti delle scuole professionali sono di regola abilitati e aggiornati dall'Istituto universitario federale per la formazione professionale.

²Durante l'abilitazione i docenti sono retribuiti secondo disposizioni del Consiglio di Stato.

³In caso di cessazione volontaria o per colpa propria dell'insegnamento prima di sei anni dal termine dell'abilitazione, può essere chiesto, ai docenti che hanno beneficiato di retribuzione durante la medesima, il rimborso delle spese secondo regolamento o accordi preventivi.

[\[44\]](#)

Altre collaborazioni con l'IUFFP

[\[45\]](#)

Art. 23 ¹Il Cantone collabora con l'Istituto universitario federale per la formazione professionale nell'ambito della ricerca, di studi e di progetti pilota relativi alle scuole professionali.

²Il Cantone può affidare all'Istituto compiti di valutazione di innovazioni e di sperimentazioni nella scuola.

[\[46\]](#)

Capitolo quinto

Commissioni

Commissione cantonale di

[\[47\]](#)

maturità professionale

[\[48\]](#)

Art. 24 ¹Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione cantonale di maturità professionale.

²La Commissione è organo consultivo del Dipartimento per le questioni inerenti alla maturità professionale.

[\[49\]](#)

Capitolo sesto

Disposizioni transitorie

[\[50\]](#)**Disposizioni transitorie**[\[51\]](#)

- Art. 25** I cicli di studio delle scuole professionali di base e specializzate superiori che hanno iniziato secondo il diritto previgente si concludono secondo lo stesso, segnatamente i cicli di studio:
- delle scuole specializzate superiori;
 - della scuola superiore per le formazioni sanitarie.

[\[52\]](#)**Capitolo settimo
Disposizioni finali****Entrata in vigore**[\[53\]](#)

Art. 26 ¹Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

³La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Pubblicata nel BU **1996**, 461.

[\[1\]](#)

Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[2\]](#)

Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[3\]](#)

Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[4\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[5\]](#)

Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[6\]](#)

Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[7\]](#)

Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[8\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[9\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[10\]](#)

Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[11\]](#)

Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[12\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[13\]](#)

Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[14\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[15\]](#)

Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[16\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[17\]](#)

Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[18\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

- [19] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [20] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241; precedente modifica: BU 1997, 403.
- [21] Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [22] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [23] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [24] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [25] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [26] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [27] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [28] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [29] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [30] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [31] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [32] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [33] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [34] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [35] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [36] Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [37] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [38] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241; precedente modifica: BU 2002, 32.
- [39] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [40] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241; precedenti modifiche: BU 1997, 226 e 326; BU 2002, 32.
- [41] Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [42] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [43] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [44] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [45] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [46] Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [47] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
- [48] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[49\]](#)

Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[50\]](#)

Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[51\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[52\]](#)

Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

[\[53\]](#)

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.